D.A. n.282/Gab

Oggetto: approvazione del nuovo calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, in rinnovato esercizio del potere amministrativo, a seguito della sentenza del TAR Sicilia – Palermo n.2953/2026. Recepimento delle risultanze tecnico-scientifiche aggiornate, delle indicazioni Ispra e applicazione del principio di precauzione.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

l'Assessore

CALENDARIO VENATORIO 2026-2027

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

vista la Legge 11 febbraio 1992, n.157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni*";

visto in particolare l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge regionale 1 settembre 1997, n.33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3*";

visto il D.P.Reg.140/Area 1^/S.G. del 22 settembre 2025 con il quale l'on.le Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, assumendo le relative funzioni dopo aver prestato giuramento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge regionale n.26 del 28 ottobre 2000, intervenuto dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea Regionale Siciliana;

visto l'art.22, comma 54, lett. *a*) della Legge regionale n.33/1997 e ss.mm.ii;

visto in particolare l'art.19, comma 1, della legge regionale n.33/1997 che recita: "*l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo*", nonché il *comma 1 bis che recita " I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157*";

visto il rinvio all'articolo 18 della Legge 11febbraio 1992, n.157, operato dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1° settembre 1997, n.33 e dall'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2021, n.7;

considerato che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "*Uccelli*" e 92/43/CEE - "*Habitat*" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

preso atto che l'attuazione del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali si inserisce nel più ampio sistema di protezione e tutela della fauna selvatica;

considerato che nella Regione Siciliana, con Decreto n.46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente (ARTA), sono stati istituiti n.204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n.15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n.14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n.205 alla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia n.217 SIC dei n.218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21.02.2005 n.46 e del 05.05.2006, escludendo il SIC ITA090025 "*Invaso di Lentini*";

visto il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.227 del 25 luglio 2013, strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

visto il decreto assessoriale n.129/Gab del 21 maggio 2026, con il quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027;

visti i successivi provvedimenti integrativi e modificativi del predetto D.A.;

vista in particolare, l'ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n.96 del 4 settembre 2026;

vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, n.2953/2026, resa nel giudizio R.G. n.1455/2026, con la quale è stato disposto l'annullamento del D.A.129/2029 di approvazione del Calendario venatorio regionale 2026/2027 ed è stata vietata l'attività venatoria in tutta la Regione;

considerato che il CGARS, nella richiamata ordinanza, ha precisato che l'omessa tempestiva revisione del Piano faunistico-venatorio non comporta, in assenza di una specifica previsione legislativa, l'impossibilità di approvare un ulteriore calendario venatorio;

rilevato che il medesimo Organo giurisdizionale ha evidenziato la necessità di verificare, alla scadenza del quinquennio, l'attualità e l'attendibilità del Piano e di procedere alla sua formale conferma qualora non si ritenga necessario modificarlo;

ritenuto che tale interpretazione debba essere coordinata con l'obbligo di aggiornamento della conoscenza scientifica e con il principio di precauzione;

considerato l'art.18, comma 2, della legge 157/1992, attribuisce alle Regioni il compito di pubblicare il calendario «*al fine di indicare*», per ciascuna specie cacciabile, il numero massimo giornaliero dei capi prelevabili e l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge.

considerato che la specialità statutaria attiene alla titolarità della competenza legislativa regionale, ma non comporta il venir meno della natura amministrativa del calendario venatorio né delle garanzie procedimentali previste dalla legislazione statale in materia di tutela ambientale;

vista la sentenza della Corte Costituzionale n.4 del 2000, che, esaminando la legislazione siciliana in materia venatoria, ha riconosciuto che la competenza statutaria di cui all'articolo 14 deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dalla Legge 11 febbraio 1992, n.157, e, nello specifico, dell'articolo 18 della medesima legge;

vista in ultimo la sentenza n.124/2024 del medesimo supremo Consesso, che ha ribadito che la competenza regionale in materia venatoria deve essere esercitata nel rispetto degli standard statali di tutela ambientale e dei criteri stabiliti dalla legge 157/1992. In particolare, la disciplina statale dettata dalla predetta legge 157/1992, delimitante il periodo entro il quale è consentita l'attività venatoria è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili (*ex plurimis*, sentenze n.158 e n.138 del 2021, n.40 del 2020, n.291 e n.258 del 2019) stabilendo il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, con la conseguenza che i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema fissati dalla predetta normativa statale non sono derogabili *in peius* dal legislatore regionale (*ex plurimis*, sentenza n.16 del 2019);

tenuto conto che i limiti stabiliti dall'articolo 18 della Legge n.157/1992 rappresentano, con riferimento alle specie cacciabili e ai periodi di caccia, livelli minimi di salvaguardia e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

visto che il medesimo articolo 18 della legge nazionale n.157/1992, impone la previa adozione del piano faunistico venatorio solo per derogare ai termini di apertura e chiusura della caccia stabiliti dal comma 1 da mantenere comunque tra il 1 settembre e il 31 gennaio;

tenuto conto che l'adozione del presente calendario venatorio non determina alcuna deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia rispetto a quella previsti dall'articolo 18 della legge nazionale n.157/1992;

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, altresì, che la natura amministrativa del calendario venatorio costituisce una modalità di esercizio della funzione amministrativa funzionale alla tutela della fauna selvatica, alla necessità di un'adeguata istruttoria tecnico-scientifica e alla possibilità di adeguare tempestivamente le prescrizioni alle condizioni ambientali sopravvenute;

considerato che il quadro normativo e giurisprudenziale richiamato impone all'Amministrazione regionale una rinnovata valutazione dei presupposti giuridici, scientifici e ambientali posti a fondamento della disciplina dell'attività venatoria, con particolare riferimento all'attualità della pianificazione faunistico-venatoria, all'adeguatezza dell'istruttoria e alla sua correlazione con il calendario venatorio;

preso atto che il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale ha avviato il procedimento di aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria

regionale 2026/2031, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica dell'ISPRA;

visti gli elaborati tecnico-scientifici predisposti dall'ISPRA nell'ambito della procedura di aggiornamento del Piano faunistico-venatorio regionale, acquisiti al protocollo dell'Amministrazione in data 08/08/2025 prot.76999;

considerato che tali elaborati contengono un quadro conoscitivo aggiornato relativo alla pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica;

ritenuto che i dati scientifici e ambientali elaborati dall'ISPRA sono stati utilizzati quali elementi istruttori aggiornati ai fini del riesercizio del potere di regolamentazione dell'attività venatoria, pur in assenza dell'approvazione formale del nuovo Piano;

visto il parere dell'ISPRA prot.20567 del 16.04.2026 sul calendario venatorio 2026/2027;

rilevato che il ruolo dell'ISPRA è funzionale a garantire l'applicazione di criteri scientifici uniformi e adeguati livelli di protezione ambientale;

ritenuto che, nel mero riesercizio del potere amministrativo, proprio dell'Amministrazione, ai fini della predisposizione di un nuovo calendario, l'Amministrazione ha assicurato un effettivo recepimento delle indicazioni scientifiche formulate dall'Istituto, evitando interpretazioni estensive delle facoltà regionali che possano compromettere gli obiettivi di conservazione;

considerato che tale impostazione risponde all'applicazione del principio di precauzione, inteso quale criterio guida dell'azione amministrativa in materia di tutela della fauna selvatica e degli equilibri ambientali, privilegiando soluzioni maggiormente cautelative anche in presenza di margini di valutazione scientifica.

considerato che il nuovo schema di calendario è stato conseguentemente rielaborato tenendo conto delle indicazioni formulate da ISPRA, con particolare riferimento:

a) alla delimitazione dei periodi di prelievo delle singole specie;
b) all'esclusione delle preaperture non supportate da adeguate risultanze scientifiche;
c) alla riduzione dei carnieri giornalieri e stagionali, ove indicata dalle valutazioni tecniche;
d) alla tutela delle specie caratterizzate da condizioni di conservazione sfavorevoli;
e) alla salvaguardia delle popolazioni interessate dai fenomeni migratori;
f) alla protezione delle aree caratterizzate da particolare sensibilità ambientale;
g) alla necessità di garantire un adeguato monitoraggio del prelievo;

vista la nota 13644/Gab del 3 novembre 2026, con la quale si è sottoposto al Parere obbligatorio dell'ISPRA il nuovo calendario venatorio 2026/2027, adeguando lo stesso al precedente parere dell'Istituto e tenendo conto anche dei più recenti dati faunistici ed elementi istruttori elaborati nell'ambito del quadro conoscitivo aggiornato per la redazione del Piano faunistico venatorio della Regione Siciliana 2026-2031, al fine di garantire la totale coerenza del provvedimento con il quadro scientifico di riferimento;

visto il parere dell'Ispra reso con nota n.0062383/2026 del 09/11/2026, dal quale si evince l'apprezzamento per l'accoglimento delle indicazioni tecniche espresse in occasione di precedenti pareri e, in ultimo nel parere prot.20567 del 16/04/2026. Particolarmente rilevante risulta la modifica delle date previste per la cessazione del prelievo venatorio nei confronti dell'avifauna migratrice; tale modifica, infatti assicura la piena protezione

degli uccelli nelle prime fasi della migrazione prenuziale, garantendo il rispetto dell'art.7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE e dell'art.18, comma 1 bis, della Legge 157/1992;

preso atto che ISPRA ha precisato di avere inviato la documentazione relativa all'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale nel mese di marzo 2025 e successivamente nel mese di luglio 2026;

La citata documentazione contiene i calcoli relativi al territorio agro-silvo-pastorale (TASP), la destinazione differenziata del territorio, la cartografia delle aree protette (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree protette nazionali e regionali, etc.), la cartografia delle Aree Natura 2000, la distribuzione aggiornata delle specie di interesse gestionale e conservazionistico, gli indirizzi di gestione faunistico-venatoria e gli obiettivi di conservazione.

In particolare:

- sulla "*consistenza faunistica e finalità di tutela della fauna selvatica*" il parere dell'Ispra precisa che il calendario venatorio prevede per il coniglio selvatico e la lepre italica Lepus corsicanus piani di prelievo basati sulla consistenza accertata annualmente con metodologie approvate da ISPRA. Tale impostazione costituisce un presupposto per la tutela delle due specie. Per gli uccelli migratori, i dati regionali del PFVR devono essere integrati con le informazioni relative alle popolazioni interessate lungo le rispettive rotte migratorie e con il documento Key Concepts della Commissione Europea, per gli aspetti relativi ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale. Per tali motivi, nel PFVR non sono riportati i periodi previsti per il prelievo delle singole specie;
- sulla "*destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale e istituti di protezione*", il parere attesta che la proposta di calendario venatorio recepisce la zonizzazione del territorio aggiornata (ad eccezione delle ZRC, in quanto non ancora formalmente istituite). Inoltre, l'attuale programmazione territoriale prevede una maggiore estensione delle aree Natura 2000 in cui è vietato l'esercizio venatorio, ai sensi di quanto previsto dal decreto ARTA n.442/2012;
- sul rispetto dei "*livelli minimi di tutela ed obiettivi di conservazione*", il parere precisa che nel PFVR sono contenute una serie di indicazioni e obiettivi di conservazione che si articolano con diverse azioni, quali, ad esempio: miglioramenti ambientali a fini faunistici, monitoraggio delle popolazioni stanziali, identificazione delle aree di protezione, predisposizione di piani di prelievo, interventi di controllo della fauna problematica;

considerato che l'Amministrazione regionale, ha ulteriormente aggiornato il nuovo calendario venatorio in ordine ad alcuni punti che Ispra, con il richiamato parere, ha ritenuto meritevoli di miglioramento al fine di pervenire a forme di gestione del patrimonio faunistico regionale tecnicamente più corrette e maggiormente conformi al quadro normativo vigente;

ritenuto che nel richiamato parere Ispra precisa che la "*L.157/1992 (art.18 comma 2) prevede la necessità di adeguati piani faunistici-venatori solo per autorizzare variazioni ai periodi venatori indicati all'art.18, comma 1, lettere a-e, della medesima legge*";

precisato che il calendario venatorio approvato con il presente decreto, al fine di garantire l'esercizio venatorio per il periodo residuale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.18, comma 1, della legge 157/1992, è adottato in aderenza alle risultanze istruttorie dell'ISPRA finalizzate alla approvazione del piano faunistico venatorio 2026/2031 ed ha recepito tutte le prescrizioni

e vincoli imposti dal medesimo Istituto con specifico riguardo al calendario medesimo;

sentito ai sensi dell'art.18 comma 1, della legge regionale n.33/1997, il Comitato Regionale Faunistico Venatorio nella seduta del 4 novembre 2026;

visto il parere positivo del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale prot.194090 del 24/04/2026 sul precedente calendario venatorio;

vista la nota 115741 del 4 novembre 2026, con il quale lo schema del nuovo calendario venatorio è stato trasmesso al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, precisando come la disciplina venatoria proposta dalla Regione si attesti su un livello di tutela particolarmente prudenziale, prevedendo misure complessivamente più restrittive, in aderenza al principio di precauzione, rispetto ai limiti e alle possibilità di prelievo consentiti con il precedente calendario;

considerato che il Comitato nazionale non è attualmente costituito in quanto l'art.1, comma 8, del D.L. 144/2026, convertito nella legge 174/2026, ha sostituito l'art.8 della legge 157/1992, prevedendo una nuova composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il successivo comma 9 ha stabilito che il precedente Comitato, ricostituito con decreto ministeriale del 22 maggio 2023, cessasse dalle proprie funzioni dall'entrata in vigore del decreto-legge. La nuova nomina deve avvenire con decreto ministeriale, dopo l'acquisizione delle designazioni, che non risulta ancora emanato;

considerato che il nuovo calendario non prevede prelievi in assenza di adeguati presupposti scientifici; recepisce le indicazioni di ISPRA relative alle specie in condizioni sfavorevoli; mantiene periodi di prelievo compatibili con le esigenze biologiche delle specie; prevede specifiche esclusioni territoriali; mantiene ferme le misure di conservazione relative ai siti Natura 2000; prevede un sistema di monitoraggio delle condizioni faunistiche e ambientali;

ritenuto conclusivamente che l'adozione del calendario venatorio assicura i livelli minimi di salvaguardia e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

ritenuto pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione del nuovo calendario venatorio, nei limiti delle disposizioni legislative e delle prescrizioni ambientali applicabili, nelle more della decisione del CGARS sui ricorsi in appello attualmente pendenti avverso la citata sentenza del TAR Sicilia-Palermo n.2953/2026;

D E C R E T A

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2. L'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2026-2027 è regolamentato secondo le disposizioni contenute negli allegati "1" e "2", facenti parte integrante del presente decreto.

Art.3. Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi, l'attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nel Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, nel rispetto della rinnovata istruttoria compiuta dall'Ispra.

Art.4. L'attività venatoria nelle Isole Minori e nei Siti Natura 2000, dove è consentita con le limitazioni e le prescrizioni dettate dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, e alla luce della rinnovata istruttoria compiuta dall'Ispra, è regolamentata con specifici provvedimenti successivi.

Art.5. Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea del sito web istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.68 della

l.r.12.08.2014, n.21 e ss.mm.ii. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 10.11.2026

l'Assessore
Sammartino

LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
10.11.2026 14:35:13 GMT+01:00